



*Il Ministro*  
*dello Sviluppo Economico*

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'articolo 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, che al comma 3 prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 13, comma 2, del predetto decreto, che dispone che il comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della citata legge n. 266 del 1997 adotta le necessarie disposizioni operative;

Visto l'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce che l'amministrazione del Fondo di garanzia, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, è affidata a un consiglio di gestione;

Visto il decreto del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali 29 marzo 2012, annotato dall'Ufficio centrale del bilancio nel registro decreti al n. 1202 in data 5 giugno 2012 e registrato alla Corte dei conti, Ufficio di controllo atti MISE-MIPAAF il 25 giugno 2012, registro n. 7, foglio n. 342, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 28 marzo 2012 tra il Ministero dello sviluppo economico e Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a. in qualità di mandataria del RTI costituito con Artigiancassa S.p.a., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.a., Mediocredito Italiano S.p.a., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.a. in qualità di mandanti, per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;



Visto il provvedimento di costituzione del previsto consiglio di gestione adottato da Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., come sopra indicato mandataria del RTI gestore del Fondo, con decorrenza 15 gennaio 2015;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che dispone che le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale di cui al richiamato articolo 13 del regolamento n. 248 del 1999, sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 39, comma 4, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che la garanzia del predetto Fondo può essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

Visto il predetto articolo 39, comma 4, che prevede inoltre che con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione, nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia su portafogli di finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2013, registrato alla Corte di Conti il 18 giugno 2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 6 luglio 2013, in attuazione del predetto articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, concernente "Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese";

Viste le "condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese" di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 105 dell'8 maggio 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2017, recante "Modifiche alle modalità di concessione della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese e incremento della relativa dotazione finanziaria" registrato alla Corte di Conti il 20 dicembre



2017 al n. 923 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 18 gennaio 2018;

Vista la nota prot. 68846 del 7 febbraio 2018 con la quale il gestore del Fondo, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di approvazione prevista dall'articolo 18, comma 1, del predetto decreto 14 novembre 2017, ha trasmesso le modalità operative per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti, adottate dal Consiglio di gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge n. 147 del 2013, nella riunione del 31 gennaio 2018;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA:

Art. 1.

*(Approvazione delle modalità operative per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese)*

1. Sono approvate, ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, le modalità operative per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti, modificate e integrate in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 14 novembre 2017 citato nelle premesse, adottate dal Consiglio di gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge n. 147 del 2013, nella seduta del 31 gennaio 2018.
2. Le modalità operative di cui al comma 1 sono riportate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del comunicato con cui è data notizia dell'avvenuta adozione del presente decreto ministeriale di approvazione delle modalità operative per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti.

Roma, 26 aprile 2018

IL MINISTRO  
*Firmato Calenda*